




# **Profili di responsabilità civile delle agenzie educative**

---

Verona, 11 Novembre 2016

Avv. Erminia Contini

# QUALI SONO LE AGENZIE EDUCATIVE



# Normativa di riferimento

Art. 2046 C.C. Imputabilità del fatto dannoso

Art. 2047 C.C. Danno cagionato dall'incapace

Art. 2048 C.C. Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte

Art. 2043 C.C. Risarcimento per fatto illecito

Art. 147 C.C. Doveri verso i figli



# **AGENZIA EDUCATIVA FAMIGLIA**

---

Studio legale Contini Serpelloni

# Come si collega la responsabilità dei genitori con l'argomento del cyberbullismo?

Atteggiamenti di prepotenza e prevaricazione tra coetanei sono sempre esistiti.

Oggi siamo passati dal bullismo al cyberbullismo. Molto spesso i genitori tendono a sottovalutare l'importanza di ciò che accade nella rete e dell'uso che ne fanno i loro figli «nativi digitali».

Bisogna evitare di pensare che ciò che accade sul web non abbia poi conseguenze, civili e/o penali, nella vita concreta.

L'art. 2048 CC prevede una forma di responsabilità presunta in quanto i soggetti in essa individuati sono considerati responsabili per un evento di danno che non hanno direttamente prodotto, ma che la legge ricollega alla loro sfera giuridica con l'autore materiale del fatto illecito ossia IL MINORE.

E' quindi una resp. relazionata alla funzione di garanzia del danneggiato.

Onere della prova per il genitore sarà collegato esclusivamente alla dimostrazione di non aver potuto impedire il fatto, nonostante l'aver impartito una buona educazione e istruzione adeguate all'ambiente e alle abitudini e al carattere

Se il minore bullo è capace di intendere e volere si rientra nella fattispecie di cui all'art. 2048 CC, per i genitori si parla di culpa in educando, in tal caso il minore risponde insieme ai genitori, tutori, precettori, maestri d'arte dei danni cagionati a terzi.

A carico dei titolari dell'obbligo di vigilanza vi è una presunzione di responsabilità che può essere superata dalla **prova liberatoria** di non aver potuto impedire l'evento. Tale prova consiste nella dimostrazione positiva di aver impartito al figlio l'educazione e l'istruzione adeguata alle proprie condizioni familiari e sociali e di aver vigilato sulla sua condotta in maniera adeguata all'ambiente, alle abitudini e al carattere del minore.

NON E' NECESSARIO CHE I GENITORI SIANO SEMPRE A FIANCO DEI FIGLI, ANZI UNA SIMILE CONDOTTA NON NE FAVORISCE LA MATURAZIONE MA E' IMPORTANTE CHE ABBIANO CORRETTAMENTE IMPOSTATO I RAPPORTI DEL MINORE CON L'AMBIENTE EXTRA FAMILIARE, INSEGNANDO LORO IL RISPETTO DELLE REGOLE DEL VIVERE CIVILE E DEL PROSSIMO.

# Parental Control

- è il sistema che permette ad un adulto (tipicamente ad un genitore) di monitorare o bloccare l'accesso a determinate attività da parte di un bambino.
- I sistemi di **parental control** gestiscono prevalentemente due aspetti:
  - 1) Qualitativo: cosa posso o non posso fare in base alla tipologia (es. sito, canale televisivo, ecc.)
  - 2) Quantitativo: quanto posso disporre di un determinato mezzo (es. le ore di TV o computer consentite)
- Il parental control è dunque il compagno ideale di ogni bambino che si affaccia sul web o su una piattaforma di fruizione di contenuti (TV), questo non può sostituirsi alla presenza di un adulto ma è di supporto nell'attività di contenimento dei rischi e nella valutazione delle attività.

# Conseguenze per i genitori

- Risarcimento del danno materiale e morale alla vittima, devono essere presenti i seguenti elementi costitutivi:
  - ➔ Una condotta
  - ➔ Un danno
  - ➔ Nesso di causalità
  - ➔ Capacità di intendere e volere
  - ➔ Dolo o colpa
- Provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale da parte dell'autorità giudiziaria nel caso in cui si verifichi una grave omissione del dovere di educare e istruire i figli che non si risolve soltanto nell'insegnare loro le buone maniere, o mandarli a scuola, ma anche nel trasmettere loro dei valori positivi improntati al rispetto verso l'altro.

# Giurisprudenza

**Tribunale di Alessandria sentenza n. 439 del 15.05.2016**

Il tribunale ha considerato sussistente la culpa in educando- ex art. 2048 C.C. a carico di due genitori di due minorenni, responsabili di aver vessato un compagno di scuola durante una gita scolastica, riprendendo gli atti di bullismo e diffondendoli poi in rete. Il Giudice riconosceva la responsabilità dei genitori del minore che, pur non avendo materialmente divulgato il filmato ai compagni di scuola non si era dissociato dalle molestie.

## Tribunale Teramo sentenza n. 18 del 16.01.2012

I genitori dei minori naturalmente capaci di intendere e di volere, per andare esenti dalla responsabilità ex art. 2048 c.c., devono positivamente dimostrare non solo di avere adempiuto all'onere educativo tramite l'indicazione alla prole di regole, conoscenze o moduli di comportamento nonché nel fornire gli strumenti indispensabili alla costruzione di relazioni umane effettivamente significative per la migliore realizzazione della loro personalità, ma anche di avere poi effettivamente e concretamente controllato che i figli abbiano assimilato l'educazione loro impartita, con la conseguenza che la gravità e la reiterazione delle condotte poste in essere possono essere poi indice del grado di attuazione di una tale opera di verifica. Ai fini dell'esonero dalla loro responsabilità, dunque, i genitori devono in sostanza fornire la prova liberatoria di non aver potuto impedire il fatto, il che, nel caso di illecito commesso attraverso "social network" (nel caso di specie, "facebook"), si concretizza in una limitazione per forza di cose quantitativa e qualitativa dell'accesso alla rete internet.



# AGENZIA EDUCATIVA SCUOLA

Studio legale Contini Serpelloni

Ai sensi dell'art. 2048, secondo comma, i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.

La responsabilità che grava sull'ist. scolastico è strettamente correlata all'affidamento del minore attuato dai genitori nei confronti dell'istituto.

Con l'iscrizione dell'alunno si instaura un vincolo negoziale tra alunno e istituto scolastico, nasce quindi un vero e proprio **CONTRATTO DI PROTEZIONE**

La scuola si obbliga attraverso l'impiego del proprio personale a vigilare sull'incolumità e la sicurezza dell'alunno per tutto il tempo in cui lo scolaro fruisce delle prestazioni scolastiche.

Sulla scuola grava il dovere di vigilare sui minori affinché non pongano in essere condotte illecite.

La scuola risponde per culpa in vigilando dei fatti illeciti degli allievi minori , salva la prova di non aver potuto impedire il fatto.

Infatti la giurisprudenza ritiene che l'onere probatorio per il danneggiato si esaurisce nella dimostrazione che il fatto si è verificato nel tempo in cui era affidato all'istituto scolastico, mentre spetta a quest'ultimo dimostrare che è stata esercitata la sorveglianza sugli allievi con diligenza idonea ad impedire il fatto.

(Cass. Sez. Un. 6331/98, Cass. civ. 9752/2005).

## COSA PUO' FARE LA SCUOLA DI FRONTE ALLE CONDOTTE TRASGRESSIVE?

**AZIONI DISCIPLINARE** per sanzionare le condotte trasgressive, è un'azione unilaterale della scuola attraverso la quale si attua la funzione educativa degli studenti ius corrigendi.

### USARE IL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA'

Il patto è un documento ad ampio contenuto pedagogico di condivisione scuola-famiglia di «intentivi» educativi. In tale patto è necessario inserire quali condotte sono tassativamente vietate ad esempio l'utilizzo dei cellulari a scuola.



# LINEE DI ORIENTAMENTO PER AZIONI DI PREVENZIONE E DI CONTRASTO AL BULLISMO E AL CYBERBULLISMO 13/04/2015

- **FINALITA'**: Operare su due livelli paralleli
  - a) Conoscenza dei contenuti tecnologici
  - b) Conoscenze delle problematiche psico-pedagogiche
- **A CHI SONO RIVOLTE**

Si rivolgono ai docenti, studenti e famiglie.

## COME SI REALIZZANO GLI OBIETTIVI DELLE LINEE GUIDA:

Insegnando le regole basilari della comunicazione e del comportamento sul web, si deve educare al social prima di essere social.

Il MIUR a partire dal 2012 ha aderito al programma comunitario «Safer Internet» istituito dal Parlamento Europeo e dal Consiglio dell'Unione Europea Il programma prevede: la definizione di una serie di azioni strategiche per la promozione di un uso consapevole, sicuro e responsabile di Internet tra i più giovani; e il finanziamento di interventi a livello europeo e nazionale di poli di riferimento sui tema: "Safer Internet Center - Centri nazionali per la sicurezza in Rete".

In Italia, dal 2012 al 2014 è stato realizzato il progetto "**Generazioni Connesse** - Safer Internet Centre Italiano" (SIC) co-finanziato dalla Commissione Europea, coordinato dal MIUR con il partenariato di alcune delle principali realtà italiane che si occupano di sicurezza in Rete: Ministero dell'Interno-Polizia Postale e delle Comunicazioni, Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, Save the Children Italia, Telefono Azzurro, e altri.

**Generazioni Connesse** agisce su tre ambiti specifici: la realizzazione di programmi di educazione e sensibilizzazione sull'utilizzo sicuro di Internet (rivolti a bambini e adolescenti, genitori, insegnanti, educatori); la Helpline, per supportare gli utenti su problematiche legate alla Rete, e due Hotlines per segnalare la presenza online di materiale pedopornografico.

La scuola presente su territorio dovrà integrare l'offerta formativa con attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto del bullismo e del cyberbullismo, nell'ambito delle tematiche afferenti a Cittadinanza e Costituzione oppure creare moduli dei POF, aggiornare il Regolamento di Istituto con una sezione dedicata all'utilizzo a scuola di computer, smartphone e di altri dispositivi elettronici, aprire Sportelli di ascolto online e/o face to face, percorsi di formazione tenuti da esperti rivolti ai genitori.

Formazione specifica per i docenti per rispondere ai nuovi stili cognitivi e comunicativi degli studenti.

# Disegno di legge n. 1261-b

## Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo

Testo approvato dal Senato della  
Repubblica il 20 maggio 2015,  
modificato dalla Camera dei  
deputati il 20 Settembre 2016



Senato della Repubblica

XVII LEGISLATURA

N. 1261-B

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori Elena FERRARA, ZANDA, MANCONI, FEDELI, PUGLISI, MARCUCCI, MATTESINI, ALBANO, AMATI, ASTORRE, BERTUZZI, CALEO, CANTINI, CARDINALI, CASSON, CIRINNÀ, COCIANCICH, CUCCA, CUOMO, D'ADDA, DE MONTE, DEL BARBA, DI GIORGI, Stefano ESPOSITO, FABBRI, FATTORINI, FAVERO, FILIPPIN, FISSORE, GAMBARO, Rita GHEDINI, GIACOBBE, GUERRIERI PALEOTTI, IDEM, LEPRI, LO GIUDICE, LO MORO, MANASSERO, Mauro Maria MARINO, MARTINI, MATURANI, MOSCARDELLI, ORRÙ, PADUA, PAGLIARI, PEGORER, PEZZOPANE, PIGNEDOLI, PUPPATO, RICCHIUTI, Gianluca ROSSI, RUSSO, SAGGESE, SCALIA, SOLLO, SPILABOTTE, TOMASELLI, VACCARI, VALENTINI, VATTUONE, ZANONI e ROMANO

(V. Stampato n. 1261)

approvato dal Senato della Repubblica il 20 maggio 2015

(V. Stampato Camera n. 3139)

modificato dalla Camera dei deputati il 20 settembre 2016

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 22 settembre 2016

Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni  
del bullismo e del cyberbullismo

# d.d.l. n. 1261-b Art. 4 Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto in ambito scolastico

1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministero della giustizia – Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge adotta linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo nelle scuole, anche avvalendosi della collaborazione della polizia postale, e provvede al loro aggiornamento con cadenza biennale.
2. Le linee di orientamento di cui al comma 1, conformemente a quanto previsto alla lettera l) del comma 7 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, includono, in via sperimentale, per il triennio 2016-2018: la formazione del personale scolastico, prevedendo la partecipazione di un proprio **referente per ogni autonomia scolastica**; la promozione di un ruolo attivo degli studenti, nonché di ex studenti che abbiano già operato all'interno dell'istituto scolastico in attività di **peer education**, nella prevenzione e nel contrasto del bullismo e del cyberbullismo nelle scuole; **la previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti**; un efficace sistema di governance diretto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Dall'adozione delle linee di orientamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia, individua fra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del bullismo e del cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione della polizia postale nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio.

4. Gli uffici scolastici regionali promuovono la pubblicazione di bandi per il finanziamento di progetti di particolare interesse elaborati da reti di scuole, in collaborazione con i Servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia, le Prefetture – Uffici territoriali del Governo, gli enti locali, i servizi territoriali, le Forze di polizia nonché associazioni ed enti, per promuovere sul territorio azioni integrate di contrasto del bullismo e del cyberbullismo e l'educazione alla legalità al fine di favorire nei ragazzi comportamenti di salvaguardia e di contrasto, agevolando e valorizzando il coinvolgimento di ogni altra istituzione competente, ente o associazione, operante a livello nazionale o territoriale, nell'ambito delle attività di formazione e sensibilizzazione. I bandi per accedere ai finanziamenti, l'entità dei singoli finanziamenti erogati, i soggetti beneficiari e i dettagli relativi ai progetti finanziati sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli uffici scolastici regionali, nel rispetto della trasparenza e dell'evidenza pubblica.
5. Conformemente a quanto previsto dalla lettera h) del comma 7 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria autonomia e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, promuovono l'educazione all'uso consapevole della rete internet e ai diritti e doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche, quale elemento trasversale alle diverse discipline curriculari, anche mediante la realizzazione di apposite **attività progettuali** aventi carattere di continuità tra i diversi gradi di istruzione o di progetti elaborati da reti di scuole in collaborazione con enti locali, servizi territoriali, organi di polizia, associazioni ed enti.
6. I servizi sociali territoriali, con l'ausilio delle associazioni e degli altri enti che perseguono le finalità della presente legge, promuovono, nell'ambito delle risorse disponibili, specifici **progetti** personalizzati **volti a sostenere i minori vittime di atti di bullismo e di cyberbullismo nonché a rieducare, anche attraverso l'esercizio di attività riparatorie o di utilità sociale, i minori artefici di tali condotte.**

## **d.d.I. n. 1261-b Art. 5. Informativa alle famiglie, sanzioni in ambito scolastico e progetti di sostegno e di recupero**

1. Il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di bullismo o di cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti. **Sentite le famiglie** ovvero i tutori, valutata, anche in collaborazione con gli insegnanti ed il personale scolastico, la gravità degli atti, il dirigente scolastico convoca i soggetti coinvolti, il referente per la prevenzione ed il contrasto del bullismo e del cyberbullismo di cui al comma 3 dell'articolo 4, i rappresentanti di classe e, qualora lo ritenga necessario, rappresentanti dei servizi sociali e sanitari territoriali, al fine di predisporre percorsi personalizzati per l'assistenza alla vittima e per l'accompagnamento rieducativo degli autori degli atti medesimi.
2. I regolamenti delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 4, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e il patto educativo di corresponsabilità di cui all'articolo 5-bis del citato decreto n. 249 del 1998, sono integrati con specifici riferimenti a condotte di bullismo e cyberbullismo e relative sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti.

L'atto di bullismo a scuola non è rilevante solo per l'autore e la vittima, ma si traduce in forme di responsabilità, scaturenti dall'omissione **dell'obbligo di vigilanza**, anche per i docenti ed ausiliari, dirigenti scolastici in particolare come responsabilità extracontrattuale.

Il sistema della resp. è disciplinato dalla previsione generale dell'art. 28 Cost. che rende responsabile lo Stato per i danni commessi dai propri dipendenti e che ha trovato applicazione nell'art. 61 l. 11 luglio 1980 n. 312.

Il Ministero dell'istruzione è direttamente responsabile in virtù del rapporto organico.

I docenti, per tali fatti, rimangono estranei nel rapporto processuale, ma possono essere chiamati a rispondere in rivalsa dinanzi alla Corte dei Conti dall'amministrazione scolastica che sia stata condannata al risarcimento nelle sole ipotesi di dolo e colpa grave.



La giurisprudenza ha chiarito che la responsabilità dell'amministrazione scolastica e degli insegnanti presenta due limiti:

**ESTERNO:** periodo d'affidamento dell'alunno a scuola, dall'ingresso all'uscita

**INTERNO:** impossibilità di impedire il fatto e nella dimostrazione che è stata esercitata la vigilanza sugli studenti con scrupolo tale da impedire il fatto dannoso

Cass.Civ. n.9337 del 09.05.2016

In tema di responsabilità civile dei maestri e dei precettori, per superare la presunzione di responsabilità che ex art. 2048 c.c. grava sull'insegnante per il fatto illecito dell'allievo, non è sufficiente la sola dimostrazione di non essere stato in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo dopo l'inizio della serie causale sfociante nella produzione del danno, ma è necessario anche dimostrare di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi di detta serie causale, commisurate all'età ed al grado di maturazione raggiunto dagli allievi in relazione alle circostanze del caso concreto, dovendo la sorveglianza dei minori essere tanto più efficace e continuativa in quanto si tratti di fanciulli in tenera età.

# I genitori possono rispondere in concorso con gli insegnanti

L'affidamento del minore alla custodia di terzi ossia dell'istituto scolastico solleva il genitore dalla presunzione di culpa in vigilando dal momento che di questa risponde l'istituto a cui è affidato, ma non quella in educando, infatti i genitori sono comunque tenuti a fornire la prova di aver impartito al minore stesso un'educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti.

(fattispecie in tema di violenza sessuale di gruppo, accompagnata da ricatti, minacce e costrizioni nei confronti della vittima minorenni: Il Giudice afferma che tali atti dimostrano la mancanza o l'inadeguatezza dei messaggi educativi volti ad inculcare nel minore il rispetto dell'altro/a e l'attenzione ai sentimenti altrui, che dovrebbero essere tanto più forti considerata la delicata età dei protagonisti e il particolare momento storico in cui si assiste alla diffusione di una cultura di mercificazione dei corpi Trib.di Milano sez,civile 22/12/2009)



# **AGENZIA EDUCATIVA GRUPPO DEI PARI**

---

Studio legale Contini Serpelloni

Un filone di ricerca sul sistema formativo considera in che modo il gruppo dei pari diventa un ambiente formativo autonomo rispetto alla famiglia, alla scuola e ad altre istituzioni sociali. L'incontro con il gruppo di pari avviene anzitutto nel contesto scolastico e con la partecipazione dell'adulto, è importante evidenziare che proprio a partire dalla pre-adolescenza, il gruppo diventa un ambiente a sé stante rispetto alla famiglia e alla scuola, costituendosi come sistema di regole e di ruoli autonomi in continuità o contrasto con quelli delle altre agenzie.

# RESPONSABILITA' SOLIDALE DEL BRANCO

**Trib. di Alessandria n.439 del 16.05.2016**

Fattispecie: gita scolastica atti di bullismo commessi a danno di un compagno, ripresi con il cellulare e diffusi poi in rete.

Quando i filmati vengono diffusi in rete, a rispondere sono anche i genitori del minore che non ha effettuato materialmente il video ma che non si è dissociato dall'azione. **Stare fermi per la legge non è una condotta neutra**, ma può dar luogo a precise responsabilità, anche sotto il profilo risarcitorio.

**Corte di Cassazione, sent. N. 20192 del 25.09.2014**

A fronte di un episodio illecito di bullismo che includeva insulti reiterati, scritte oscene o di minaccia sui muri di casa, isolamento in ambiente scolastico e altro, che abbia prodotto un danno nei confronti di uno studente, tutti quelli che vi hanno preso parte, sia che abbiano avuto all'interno dell'episodio un ruolo di primo piano o soltanto un ruolo secondario, sono solidalmente responsabili. Il danneggiato può rivolgersi alternativamente verso più persone per chiedere il risarcimento dell'intero danno subito, non essendo egli onerato di dover provare la misura delle rispettive responsabilità

**Ringrazio  
per  
l'attenzione**